Tribunale di Brindisi, 22.02.2022, sentenza n. 260, giudice Marzo.

In contrasto con quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs 28/2010, il tribunale di Brindisi afferma **che**
gli effetti della domanda di mediazione derivano dal deposito dell’istanza
.

In caso di impugnativa di delibera assembleare condominiale, l'articolo 1137 cc prevede il termine di decadenza di **trenta giorni** per impugnare le delibere ritenute annullabili. Il cd. *dies a quo* della decorrenza di tale termine è stabilito dall’art. 5 del Dlgs 28/2010. Tale norma dispone che “**Dal momento della comunicazione alle altre parti**, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma **se il tentativo fallisce** la domanda giudiziale deve essere proposta **entro il medesimo termine di decadenza**, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo». La norma, dunque, fa espresso e chiaro riferimento al momento della comunicazione dell'istanza e non al momento del deposito della stessa”.

La giurisprudenza maggioritaria afferma che l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma **nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti**
,
adempimento cui può provvedere la stessa parte istante
ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Si vedano in tal senso: Tribunale di Taranto, 10.12.2021, sentenza n. 2877, giudice Gloria; Tribunale di Terni, sentenza n. 762 del 22.09.2021; Tribunale di Pavia, Giudice Estensore Dott. Luciano Arcudi sentenza n. 1466 del 23.11.2021; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021; Tribunale di Roma 23 febbraio 2021, Estensore Sebastiano; Tribunale di Savona, sentenza del 7/02/2019. Secondo il Tribunale di Brindisi l'attrice proponeva istanza di mediazione obbligatoria al competente organo e con tale atto veniva tempestivamente interrotto il termine di decadenza. L'attività con cui cessa l'inerzia dell'attrice che avrebbe determinato l'effetto della decadenza è costituita dal deposito dell'istanza dinanzi all'organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all'unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell'istanza di mediazione.

In senso conforme a questa interpretazione minoritaria si veda Tribunale di Roma – Giudice

Estensore Dott. Fabio Miccio - sentenza n. 20254 del 30.12.2021